

CONVENZIONE II (per musica e film)

tra

CURAVIVA Svizzera, Zieglerstrasse 53, casella postale 1003, 3000 Berna 14

e

.....
(di seguito "istituzione") concernente:

l'incasso delle indennità sui diritti d'autore per l'uso di musica e di film negli istituti

CURAVIVA Svizzera ha concluso un contratto generale con SUISA e MPLC Sagl. Esso regola le condizioni per l'uso di musica e di film negli istituti sociali e di cura membri di CURAVIVA Svizzera. Sono oggetto di questo contratto i seguenti utilizzi di musica e di film:

- Danza e intrattenimento (TC Hb)
 - Concerti e manifestazioni analoghe (TC K)
 - Lezioni di danza e di ginnastica con la musica (TC L)
 - Diffusione di registrazioni sonore e video con musica (TC E)
 - Proiezioni di film (secondo elenco *Studios* allegato) da video/DVD/BlueRay/file digitali nei locali comuni (TC F)
 - Noleggio di film (secondo elenco *Studios* allegato) nelle camere dei residenti (TC F).
1. L'istituzione aderisce al contratto tra CURAVIVA Svizzera e le società SUISA e MPLC Sagl e incarica CURAVIVA Svizzera di incassare le indennità sui diritti d'autore a favore di SUISA e MPLC Sagl. Questo modo permette di evitare una fatturazione individuale all'istituzione da parte di SUISA e MPLC Sagl.
 2. Con la firma di questa convenzione da parte dell'istituzione, CURAVIVA Svizzera accetta il mandato per l'incasso.
 3. L'incasso è effettuato l'ultimo trimestre dell'anno da parte di CURAVIVA Svizzera. CURAVIVA Svizzera ha il diritto di affidare l'incasso a terzi.
 4. L'istituzione riconosce l'indennità sui diritti d'autore, attualmente fissata per la musica, a CHF 3.00, IVA compresa, per anno e per posto stazionario, per i film, a CHF 7.70, IVA compresa, per anno e per posto stazionario, e si impegna a versare l'importo fatturato entro i termini a CURAVIVA Svizzera. CURAVIVA Svizzera si riserva il diritto di modificare i prezzi.
 5. Questa convenzione rimane applicabile fino a quando il contratto tra CURAVIVA SVIZZERA e, rispettivamente, SUISA e MPLC Sagl, rimane in vigore. Inoltre, questa convenzione può essere disdetta dalle due parti (CURAVIVA Svizzera e l'istituzione) con un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un anno. La disdetta richiede la forma scritta.

Sono escluse da questa convenzione e dal contratto generale con, rispettivamente, SUISA e MPLC Sagl:

- Gli eventi durante i quali si esibiscono cantanti, solisti o orchestre ingaggiati per una cifra superiore ai CHF 5'000.00 (onorario e spese per evento).
- Tariffa comune 3a (TC 3a):
Ricezione di emissioni e diffusione di registrazioni sonore e video come intrattenimento generale di sottofondo come pure l'utilizzo di musica negli spazi d'attesa. Questi utilizzi di musica sono fatturati da SUISA, se l'istituto ha dichiarato un apparecchio per la ricezione di radio o di televisione presso questa società.
- Il canone radiotelevisivo per collettività indipendente dal possesso o meno di apparecchi di ricezione:
la fattura per questo canone è emessa dalla Serafe SA.
- Il canone a carico delle imprese:
questo canone è riscosso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, purché la cifra d'affari dell'istituto superi CHF 500'000. Questo limite della cifra d'affari si riferisce alla cifra d'affari complessiva dell'impresa (non soltanto alla cifra d'affari soggetta all'IVA).
- Le proiezioni di film all'aperto (in questo caso, per ogni proiezione è necessario ottenere la licenza presso i detentori dei diritti).

CURAVIVA Svizzera

Jolanda Glauser

Responsabile dell'unità aziendale prestazioni di servizi

Silvana Grgic

Unità aziendale prestazioni di servizi
Responsabile casa editrice

Luogo e data:

(si prega di compilare)

.....
(Nomi / firme delle persone autorizzate dall'istituzione)